



Sentenze

domenica, 15 Giugno 2025

Codice Rosso: nullo il provvedimento di modifica della misura cautelare ove il difensore nominato dalla persona offesa non sia stato posto a conoscenza dell'istanza di sostituzione o revoca

Valerio de Gioia

Sentenze

Provvedimento (estremi)

Cass. pen., sez. VI, ud. 11 aprile 2025 – dep. 21 maggio 2025, n. 18979

Tematica

Diritto penale

Violenza di genere (codice rosso)

Misura cautelare

Norma/e di riferimento

Art. 299 c.p.p.

Massima/e

AAA L'attuale quadro normativo attribuisce alla persona offesa dei reati di violenza di genere, domestica e contro le donne un ruolo attivo, nella logica di una sua effettiva e tempestiva tutela, in quanto titolare del diritto di informazione funzionale all'esercizio di una partecipazione consapevole alla procedura de liberate per offrire elementi utili e pertinenti al profilo delle esigenze cautelari e al sub-procedimento introdotto dalla richiesta di revoca o di modifica *in melius* della misura cautelare. *Cass. pen., sez. VI, 11 aprile 2025, n. 18979*

In senso **conforme**: Cass. pen., sez. un., 30 settembre 2021, n. 17156

AAA Nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, ove il difensore nominato dalla persona offesa non sia stato posto a conoscenza dell'istanza di sostituzione o revoca della misura cautelare, in violazione dell'obbligo previsto dall'art. 299, comma 3, c.p.p., così da non potere controdedurre rispetto ai diritti della persona assistita, il provvedimento di modifica comunque emesso è nullo ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p.. *Cass. pen., sez. VI, 11 aprile 2025, n. 18979*

In senso **conforme**: Cass. pen., sez. V, 12 giugno 2017, n. 43103

Commento

Codice Rosso: nullo il provvedimento di modifica della misura cautelare ove il difensore nominato dalla persona offesa non sia stato posto a conoscenza dell'istanza di sostituzione o revoca

Valerio de Gioia

Nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, l'istanza di revoca o di modifica della misura cautelare, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere notificata alla persona offesa anche in assenza di una sua formale dichiarazione o elezione di domicilio, atteso che l'art. 299, comma 3, c.p.p., come modificato dall'art. 2 D.L. 14 agosto 2013, n. 93, conv. nella L. 15 ottobre 2013, n. 119, prevede, a pena di inammissibilità di detta richiesta, distinte modalità di notifica alla persona offesa: 1) presso il difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 33 disp. att. c.p.p.; 2) personalmente, presso la stessa persona offesa, nel caso in cui non abbia nominato un difensore di fiducia, salva l'ipotesi in cui questa abbia eletto o dichiarato domicilio, nel qual caso dovrà essere sempre eseguita in tale luogo, anche se sia già intervenuta la nomina di un difensore (Cass. pen., sez. II, 10 febbraio 2021, n. 12377).

E ciò in recepimento di obblighi sovranazionali, a partire dalla Direttiva 2012/29/UE sulle vittime dei reati, il cui art. 4 impone agli Stati di mettere la persona offesa di qualsiasi reato in condizione di avere tutti gli strumenti di conoscenza per tutelare ed esercitare i propri diritti, Direttiva recepita con il D.L.vo n. 212 del 2015 (Cass. pen., sez. VI, 14 novembre 2017, n. 8691).

La persona offesa deve essere informata in merito ai suoi diritti e facoltà e alle modalità di esercitarli e reagire in caso di violazione (art. 90-bis c.p.p.), ha diritto ad essere informata anche dei provvedimenti di scarcerazione o cessazione della misura di sicurezza detentiva e dell'eventuale evasione dell'imputato o del condannato o dell'internato in esecuzione di misura di sicurezza, anche senza previa richiesta, se il procedimento ha ad oggetto reati di violenza di genere, domestica e contro le donne (90-ter, comma 1 -bis, c.p.p.); ha diritto di ricevere l'informazione di garanzia, la richiesta di proroga del termine di indagine, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei procedimenti per i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e per il delitto di atti persecutori.

Tutti detti diritti sono stati ulteriormente incrementati dalla L. n. 69 del 2019, dal D.L.vo n. 150 del 2002 e dalla L. n. 168 del 2023 che hanno inciso anche su tutta la materia relativa agli obblighi di comunicazione relativi alle misure cautelari (artt. 282-quater e 299 c.p.p.) nella logica della prioritaria tutela della persona offesa.

L'ordinamento ha poi incoraggiato una difesa tecnica per le vittime di questi delitti, in ragione della maggiore esposizione al pericolo di quelle prive di un'adeguata assistenza,

con la previsione del gratuito patrocinio a prescindere dal reddito (art. 76, comma 4-ter, d.P.R. n. 115 del 2002), e con l'estensione degli obblighi di comunicazione al loro difensore, ove nominato.

Questo complesso e completo quadro normativo multilivello attribuisce alla persona offesa dei reati di violenza di genere, domestica e contro le donne un ruolo attivo, nella logica di una sua effettiva e tempestiva tutela, in quanto titolare del diritto di informazione funzionale all'esercizio di una partecipazione consapevole alla procedura de liberate per offrire elementi utili e pertinenti al profilo delle esigenze cautelari e al sub-procedimento introdotto dalla richiesta di revoca o di modifica in melius della misura cautelare (Cass. pen., sez. un., 30 settembre 2021, n. 17156), partecipazione che diventa tanto più consapevole ed effettiva proprio con la difesa tecnica e la messa in condizione di questa di svolgere il proprio mandato, soprattutto in chiave di tutela e di valutazione del rischio.

Ne consegue che, ove il difensore nominato dalla persona offesa non sia stato posto a conoscenza dell'istanza di sostituzione o revoca della misura cautelare, in violazione dell'obbligo previsto dall'art. 299, comma 3, c.p.p., così da non potere controdedurre rispetto ai diritti della persona assistita, il provvedimento di modifica comunque emesso è nullo ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p. (Cass. pen., sez. V, 12 giugno 2017, n. 43103).

Jusdi una rubrica de **"Il diritto, quotidiano Dike"** Tutti i diritti riservati Iscritto in data 11 aprile u.s. al n. 56/2024 del Registro Stampa del Tribunale di Roma **Dike Giuridica** s.r.l. P.IVA e C.F. 10063311210 Riviera di Chiaia, 256 – 80121 NAPOLI

[Chi siamo](#) | [Privacy](#)

© 2025 by Dike Giuridica.